STATUTO

dell'Associazione – Movimento Politico DIPENDE DA NOI

PARTE PRIMA VALORI

Art. 1 – Costituzione

- 1.1. È costituito il movimento politico denominato "DIPENDE DA NOI", di seguito indicato come "DDN" o "Movimento".
- 1.2. DDN è una libera associazione costituita ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice civile. Opera senza fini di lucro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
- 1.3. Il Movimento ha la propria sede legale in Civitanova Marche via Gabriele D'Annunzio n. 35; opera prevalentemente sul territorio regionale; ha durata fino al 31 dicembre 2065. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e, in tal caso, può essere decisa dal Coordinamento di cui al successivo art. 12.
- 1.4. Il simbolo di DDN allegato al presente Statuto è rappresentato da "Un cerchio nero che racchiude due semicerchi divisi da due mani che si stringono dalle quali spunta un germoglio con due foglioline verdi. Il semicerchio superiore di colore rosso racchiude la scritta, in bianco su due righe orizzontali, "dipende da NOI". Il semicerchio inferiore di colore bianco è contornato dalla scritta semicircolare, in verde, "prenderci cura delle Marche".
- 1.5. Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente Statuto e in ogni caso secondo le modalità e per finalità approvate dal *Coordinamento regionale*. DDN può autorizzare l'utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche DDN o da questa promossi. Inoltre DDN ne concede l'uso ai gruppi regolarmente costituiti in ambito territoriale secondo le norme del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.

Art. 2 – Scopi e finalità

- 2.1. DDN è un movimento politico democratico antifascista, anticapitalista, antirazzista e antisessista, fondato sui principi di democrazia, di non violenza e di partecipazione principi ispiratori della Costituzione Italiana che opera per un profondo rinnovamento culturale e per la democratizzazione del sistema politico, sociale ed economico dell'Italia, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) contribuire all'attuazione della Costituzione della Repubblica per elevare la qualità della vita comune e governarla con criteri di giustizia, di pace, di solidarietà, di accoglienza.
- b) prendersi cura del bene comune applicando il principio di solidarietà risultante dal riconoscimento della dignità di ogni persona, dell'umanità intera e dell'ambiente, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione.
- c) sviluppare la democrazia rappresentativa, partecipativa e diretta a livello sia della cittadinanza responsabile, attiva e organizzata, sia delle istituzioni.
- d) contribuire a risolvere, alla luce dell'art. 3 della Costituzione, le situazioni di coloro che subiscono l'iniquità e l'inadeguatezza della politica attuale, operando per il superamento di ogni forma di oppressione, di sfruttamento e di subordinazione sociale, per un'alternativa fondata su una comunità di persone libere e uguali, attingendo ai contributi culturali del femminismo, della coscienza ecologica, del solidarismo, dei movimenti per una economia del bene comune, per l'accoglienza, per l'interculturalità e per la pedagogia della Gratuità.

- e) partecipare al rinnovamento dei metodi dell'azione politica e del governo di ogni istituzione pubblica, con una transizione dalla logica del potere alla cultura del prendersi cura del bene comune, riconoscendo i diritti delle persone e costruendo risposte partecipate ai problemi della collettività.
- 2.2. L'attività e l'organizzazione di DDN sono regolate dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai Regolamenti i quali garantiscono:
- la promozione della partecipazione delle cittadine e dei cittadini attraverso incontri diretti e l'utilizzo della rete internet:
- per le iscritte e gli iscritti il diritto di voto singolo, in conformità al presente Statuto e al regolamento;
- i principi e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti di esercizio;
- 2.3. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie il Movimento potrà svolgere le seguenti attività:
- promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo anche per la diffusione dei propri intendimenti e programmi a mezzo stampa e comunque con qualsiasi mezzo di comunicazione;
- dar vita a pratiche sociali di solidarietà, mutualismo, cooperazione per favorire la ricostruzione del senso di comunità
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione o l'edizione di libri e testi, di pubblicazioni periodiche, di notiziari, indagini, ricerche, studi;
- partecipare, su delibera dell'Assemblea Regionale, a rapporti di collaborazione con associazioni, enti, istituzioni, movimenti, organizzazioni, partiti, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro, con i quali ritenga utile avere collegamenti, quando perseguano analoghi fini.
- ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari;

PARTE SECONDA ORGANIZZAZIONE

Art. 3 – Associate/i

- 3.1 Possono aderire a DDN tutte le persone, anche non cittadine italiane, residenti in Italia, che hanno compiuto il 18° anno di età, che si riconoscono nei principi e nelle finalità di DDN, ne accettano lo Statuto, il regolamento e il codice etico. DDN garantisce pari opportunità, alla luce del principio di eguaglianza, senza distinzione alcuna, così come articolato dall'articolo 3 della Costituzione.
- 3.2. Il Movimento non richiede ad associate e associati di non essere iscritte/i o tesserate/i presso altri soggetti politici, purché gli scopi e gli atti di questi non siano in contrasto con gli scopi e finalità enunciati all'art.2.

Art. 4 – Diritti e doveri delle Associate e degli Associati

- 4.1. Le associate e gli associati hanno il diritto:
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse da DDN;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere elette/i negli stessi;
- di prendere parte attivamente ai processi elaborativi e decisionali del Movimento conformemente alle modalità e regole stabilite dal presente Statuto
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto di esercizio e per l'approvazione delle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- 4.2. Le associate e gli associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 2 nonché a partecipare attivamente alla vita associativa nei limiti delle loro possibilità;
- a concorrere al finanziamento delle attività di DDN attraverso un contributo associativo che è di carattere annuale, personale, non trasmissibile né rivalutabile.

Art. 5 – Ammissione delle Associate e degli Associati

- 5.1. La richiesta di adesione a DDN deve essere rivolta alla Struttura territoriale di base o, in mancanza di essa, a quelle dei livelli territoriali superiori secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno. È prevista anche la modalità di adesione online da disciplinare mediante uno specifico regolamento.
- 5.2. L'adesione a DDN implica l'impegno ad attenersi al presente Statuto, al Regolamento e al Codice Etico.
- 5.3. Per quanto riguarda l'esame della domanda di iscrizione al Movimento si rinvia alle specifiche disposizioni regolamentari.
- 5.4. Le associate e gli associati hanno pari diritti tra loro.

Art. 6 – Perdita della qualifica di Associata/o

- 6.1. L'Associata/o decade dalla qualifica per recesso o dimissioni, decadenza, esclusione, morte. La qualifica di associata/o si perde altresì per mancato versamento del contributo associativo annuale oltre il termine di un anno dalla scadenza stabilita, salvo particolari e specifiche condizioni di difficoltà valutate a cura del Tesoriere.
- 6.2. La perdita della qualifica di associata/o comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento.
- 6.3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Regionale su istruttoria condotta dai Coordinatori Regionali in contraddittorio con l'interessata/o nei casi in cui l'associata/o:
- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del Movimento;
- b) svolga attività contrarie alle finalità e ai principi del Movimento;
- c) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, al Movimento.
- 6.4. L'associata/o può recedere dal Movimento mediante comunicazione scritta da inviare alla struttura presso la quale è iscritta/o.
- 6.5. In caso di recesso o esclusione l'associata/o deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'efficacia del recesso o dell'espulsione, nonché definire nei confronti del Movimento, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associata/o del Movimento. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associata/o in caso di recesso.
- 6.6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associata/o, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Movimento.

Art. 7 – Principi di funzionamento

- 7.1. L'organizzazione del Movimento è basata su principi organizzativi di buon funzionamento autenticamente democratici: non gerarchici, ma ugualitari (a partire dalle differenze di genere); non centralizzati, ma orizzontali; non burocratici, ma volontariamente autodisciplinati.
- 7.2. Il Movimento è impegnato ad adottare la diarchia di genere in tutti suoi ruoli di sintesi e di rappresentanza evitando, di norma, sovrapposizioni di ruoli e privilegiando criteri di competenza e disponibilità nell'individuazione di funzioni e responsabilità
- 7.2. DDN promuove l'agire politico come una forma etica di impegno gratuito al servizio dei più deboli, e non solo, e di cura delle relazioni umane come adempimento dei doveri di solidarietà umana.
- 7.3. Il Movimento si declina come soggetto politico aperto, accogliente e inclusivo di donne e uomini che intendono offrire un personale contributo individuale ai comuni obiettivi del superamento dei paradigmi socioeconomici oggi dominanti la società contemporanea.
- 7.4. Ogni decisione che impegna collettivamente il Movimento deve essere assunta dopo adeguata istruzione e informazione di tutti gli aderenti e discussa in sede collegiale, fino al raggiungimento della più ampia condivisione. Le decisioni sono pertanto assunte con il metodo del consenso, attraverso un dialogo che porti a decisioni condivise. Il voto laddove indispensabile è innanzitutto una modalità di verifica del grado di consenso realizzato in quel momento sulle singole proposte, risoluzioni, incarichi e in ogni altra occasione, che impegna tutte/i le/gli associate/i a conseguire nell'azione una sintesi ancora più organica. DDN garantisce pertanto il diritto al dissenso e salvaguardia della parità delle opinioni.
- 7.5. Il Movimento opererà anche nelle sue forme organizzative al fine di superare ogni divisione di ruoli verticali tra chi decide e chi opera, tra chi dirige e chi esegue, e le associate e gli associati del Movimento chiamate/i a far parte degli organi elettivi svolgono una funzione di sintesi piuttosto che di direzione.
- 7.6. L'autofinanziamento è la regola inderogabile che garantisce l'autonomia e la libertà da ogni possibilità di condizionamento esterno, pertanto il Movimento non potrà ricevere contributi di qualsiasi tipo da aziende e lobby economiche e finanziarie.

Art. 8 – Struttura organizzativa

- 8.1. Il Movimento DDN opera attraverso Strutture territoriali di base (comunali o comprensoriali), strutture provinciali e struttura regionale.
- 8.2. Il Movimento può prevedere, tramite Regolamento, modalità organizzative anche di tipo settoriale e tematico.

Art. 9 - Struttura territoriale di base (comunale, comprensoriale)

- 9.1. Le Strutture territoriali di base (comunale, comprensoriale) di DDN sono denominate "*Gruppo di Dipende da Noi*" (indicando il Comune, il comprensorio, la tematica).
- 9.2. Le Strutture territoriali di base saranno considerate delegazioni territoriali della struttura regionale.
- 9.3. Ogni Gruppo territoriale di base è composto di norma da almeno 10 associate/i, ha la sua autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dall'Assemblea Regionale, concorrendo al progetto politico di DDN e alla formazione degli organi provinciali e regionali.
- 9.4. Le strutture territoriali di base hanno l'obbligo di compilare ogni anno il Rendiconto di esercizio, che deve essere inviato al Coordinamento regionale assieme all'elenco delle iscritte e degli iscritti.

- 9.5. Gli Organi del Gruppo territoriale di base sono:
- l'Assemblea delle associate e degli associati;
- Il Coordinamento;
- La Coordinatrice e il Coordinatore.
- 9.6. L'Assemblea delle associate e degli associati è l'organo sovrano del Gruppo territoriale di base. Viene convocata dalla Coordinatrice e dal Coordinatore almeno quattro volte l'anno. È composta da tutte/i le associate e gli associati ed i suoi processi decisionali, come quelli di tutti gli altri organi del Movimento, sono basati sul metodo del consenso. Laddove sia indispensabile procedere a votazioni l'assemblea è retta comunque dal principio del voto singolo, non delegabile.
- 9.7. Partecipano all'Assemblea tutte/i le associate e gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che non siano sottoposte/i a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.
- 9.8. L'Assemblea ordinaria di ogni Gruppo territoriale di base deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate e degli associati.
- 9.9. Il Coordinamento è l'organo esecutivo ed amministrativo della Struttura territoriale di base. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, tutte/i elette/i dall'Assemblea.
- 9.10. La durata in carica del Coordinamento e della Coordinatrice e del coordinatore è di due anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo.
- 9.11 I gruppi di base possono anche decidere di unirsi, stabilmente oppure occasionalmente, per il raggiungimento di obiettivi comuni, dando vita ad una unione.
- 9.12 Possono essere costituiti gruppi tematici locali in via temporanea, allo scopo di programmare iniziative ed elaborare proposte di natura territoriale; a detti gruppi possono essere invitate persone esterne al Movimento.

Art. 10 - Struttura regionale

- 10.1. Gli Organi della Struttura regionale sono:
- l'Assemblea regionale delle associate e degli associati;
- Il Coordinamento;
- La Coordinatrice e il Coordinatore;
- Il Collegio di garanzia.

Art.11 - L'Assemblea Regionale

- 11.1. L'Assemblea è composta da tutte le socie e tutti i soci e rappresenta il massimo organo deliberativo e decisionale del Movimento.
- 11.2. I suoi processi decisionali sono basati sul metodo del consenso. Laddove sia indispensabile procedere a votazioni vige il principio del voto singolo, non delegabile e per assumere decisioni è necessario il voto favorevole di due terzi delle/dei presenti all'Assemblea nelle prime due votazioni, e della maggioranza semplice dei presenti nella terza.
- 11.3. L'Assemblea procede alla elezione della Coordinatrice regionale, del Coordinatore regionale, della/del Tesoriera/e e delle/dei tre componenti il collegio di garanzia che durano in carica due anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo.
- 11.4. L'Assemblea si riunisce almeno 4 volte l'anno, approva il rendiconto di esercizio annuale e l'importo del contributo associativo annuale; determina le linee generali programmatiche del Movimento nonché i programmi operativi e ne valuta l'attuazione.
- 11.5. L'Assemblea approva il regolamento interno e le sue eventuali modifiche.

- 11.6. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi tramite mail agli indirizzi che a tal fine le associate e gli associati sono tenuti a fornire. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'indicazione dell'orario di inizio e di conclusione dei lavori.
- 11.7. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
- a) sia consentito alla presidente e al presidente dell'Assemblea di constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito alla presidente e al presidente dell'Assemblea e all'eventuale soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito alle intervenute e agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio eventualmente collegati o audio-video collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenienti possono affluire.
- La presidente e il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'Assemblea si intende tenuta.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, la presidente e il presidente dell'Assemblea possono farsi coadiuvare da una/o o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art.12 - Il Coordinamento regionale

12.1. Il Coordinamento regionale svolge funzioni di sintesi, esecutive e di coordinamento. La durata in carica delle sue componenti e dei suoi componenti è di due anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo.

È composta da:

- a) la Coordinatrice e il Coordinatore regionali
- b) la Coordinatrice e il Coordinatore di ogni provincia
- c) una/un referente di ogni gruppo di lavoro tematico di cui al successivo art.13
- d) la/il tesoriera/e
- e) le/i responsabili dell'organizzazione e della comunicazione, che vengono nominate/i dal Coordinamento stesso alla prima riunione e cooptate/i al proprio interno
- 12.2. La/il presidente del Collegio di Garanzia e le/gli eventuali elette/i nel Consiglio Regionale sono invitate/i permanenti alle riunioni del Coordinamento
- 12.3. Il Coordinamento regionale ha l'obbligo di compilare ogni anno il Rendiconto di esercizio.
- 12.4. Il Coordinamento può validamente riunirsi anche a mezzo di teleconferenze e/o videoconferenze, a condizione che tutte/i le/i partecipanti possano essere identificati dalla Coordinatrice e dal Coordinatore e da tutte/i le/gli altre/i intervenute/i, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione, sia loro consentito lo scambio di documenti e di tutto quanto sopra venga dato atto nel verbale che eventualmente sia redatto. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Coordinamento si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il più vecchia/o tra la Coordinatrice e il Coordinatore ovvero, se viene redatto verbale, ove si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 13 - I gruppi di lavoro tematici regionali

- 13.1. I gruppi di lavoro rappresentano i luoghi dell'elaborazione politico-culturale alla base della discussione e delle decisioni dell'Assemblea.
- 13.2. I gruppi tematici, su proposta degli organi del Movimento o per determinazione autonoma elaborano programmi, promuovono analisi, studi e percorsi di formazione per supportare l'azione politica con una conoscenza approfondita degli argomenti individuati
- 13.3. La loro istituzione, la definizione del numero e delle materie vengono definite dal Coordinamento.
- 13.4. Questi gruppi sono costituiti dalle associate e dagli associati che vi aderiscono liberamente impegnandosi formalmente a portare il proprio contributo sulla base delle proprie competenze e dei propri interessi; lavorano in modo coordinato tra loro e sono aperti anche a non aderenti al Movimento appositamente invitate/i che intendono portare il proprio contributo.
- 13.5. Ciascun gruppo individua al suo interno due referenti tra gli iscritti al Movimento, una/o dei quali sarà delegata/o a far parte del Coordinamento. La votazione è riservata alle associate e agli associati. È necessario il voto favorevole di due terzi delle socie e dei soci presenti. Le/i Referenti dei vari gruppi possono essere revocate/i su richiesta motivata di almeno 1/5 delle associate e degli associati iscritte/i al gruppo di lavoro, con il voto dei due terzi delle/dei presenti. Responsabilità specifiche possono essere attribuite alle/ai componenti di ciascun gruppo.
- 13.6. La referente e il referente di tutti i gruppi rimangono in carica per due anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo.
- 13.7. La referente e il referente dei gruppi sono tenuti a relazionare periodicamente all'Assemblea sull'attività svolta ed a farsi portavoce delle istanze del gruppo.

Art. 14 - La struttura provinciale

- 14.1. La struttura provinciale del Movimento ha la funzione di coordinamento e di sintesi delle strutture territoriali di base esistenti. Laddove queste ultime non siano state costituite rappresenta essa stessa la struttura democratica di base.
- 14.2. Gli Organi della struttura provinciale sono:
- l'Assemblea provinciale delle associate e degli associati;
- il Coordinamento;
- la Coordinatrice e il Coordinatore.
- 14.3. Il Coordinamento provinciale è composto da:
- a) la Coordinatrice e il Coordinatore provinciali
- b) la Coordinatrice e il Coordinatore di ogni struttura di base costituita nell'ambito provinciale e/o da tre a cinque componenti elette/i dall'assemblea provinciale tenendo conto della rappresentanza territoriale e degli ambiti di competenza tematica.
- c) la/il tesoriera/e provinciale
- 14.4. L'Assemblea provinciale elegge la Coordinatrice e il Coordinatore e la/il tesoriera/e, viene convocata almeno quattro volte l'anno e per le modalità di convocazione, tenuta e verbalizzazione della stessa vale quanto previsto per l'Assemblea Regionale al precedente art. 11.

Art. 15 - La/Il tesoriera/e

15.1. La/Il Tesoriera/e è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio del Movimento secondo le direttive dell'Assemblea e del Coordinamento della struttura di riferimento (comunale, comprensoriale, provinciale, regionale). In particolare: cura la conservazione della documentazione contabile, liquida gli impegni di spesa, provvede alla riscossione delle entrate

- e al pagamento delle spese. A tal fine ha il potere di operare sui conti e i depositi bancari intestati al Movimento.
- 15.2. Annualmente, entro il mese di marzo, relaziona sul progetto di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione del Coordinamento.
- 15.3. Su richiesta formale delle associate e degli associati, è tenuta/o all'esibizione della documentazione contabile.
- 15.4. E' eletta/o dall'assemblea della struttura di riferimento e dura in carica per due anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo.
- 15.5 La/Il Tesoriera/e può essere revocata/o dopo almeno sei mesi dalla sua elezione dall'Assemblea regionale convocata su richiesta motivata di almeno 1/10 delle associate e degli associati, con il voto dei due terzi delle/dei presenti. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere la/il nuova/o Tesoriera/e.

Art. 16 - Rappresentanza e poteri delle Strutture territoriali e regionali

- 16.1. Le Coordinatrici e i Coordinatori di DDN, ai vari livelli, rappresentano il Movimento nei confronti dei terzi per le questioni aventi interesse rispettivamente territoriale, regionale; hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio di DDN relativamente ai loro rispettivi livelli associativi territoriali.
- 16.2. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma congiunta della Coordinatrice e del Coordinatore della struttura coinvolta.
- 16.3. Le Strutture territoriali e regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna Struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.

Art. 17 - Le Coordinatrici e i Coordinatori

- 17.1. Le Coordinatrici e i Coordinatori, un uomo e una donna ad ogni livello, sono eletti dalle rispettive assemblee regionale, provinciali, comunali, comprensoriali, e sono garanti dell'unità associativa. Restano in carica per due anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo. Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei due terzi delle/dei presenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza anche soltanto per uno dei due in due riunioni consecutive dell'Assemblea è sufficiente la maggioranza delle/dei presenti.
- 17.2. Le Coordinatrici e i Coordinatori convocano e presiedono, a turno o congiuntamente, le rispettive Assemblee e Segreterie di coordinamento. In caso di urgenza, di impedimento, o di cessazione della carica di una/o dei due, subentra l'altra/o.
- 17.3 Le Coordinatrici e i Coordinatori possono essere revocate/i dopo almeno sei mesi dalla loro elezione dall'Assemblea convocata su richiesta motivata di almeno 1/10 delle associate e degli associati, con il voto dei due terzi delle/dei presenti.
- 17.4. In caso di revoca, dimissioni, decadenza o decesso della coordinatrice o del Coordinatore o di entrambi, l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per le nuove elezioni. In caso di assenza della Coordinatrice e del Coordinatore, essa viene convocata dal Coordinamento.
- 17.5 Le Coordinatrici e i Coordinatori, a qualsiasi livello, non possono svolgere funzioni analoghe nei partiti o organizzazioni politiche di eventuale appartenenza.

Art. 18 – Candidature elettorali

18.1. La decisione di presentarsi come movimento alle elezioni regionali è presa dall'Assemblea regionale e la composizione delle liste è deliberata dalla stessa. Le candidature del movimento nelle elezioni comunali sono deliberate dalle assemblee comunali e la composizione della lista è deliberata da tali assemblee. Qualora non sia costituita nel territorio comunale di riferimento alcuna Struttura territoriale di base, dette candidature sono approvate dall'Assemblea regionale.

18.2. Tutte le candidature dovranno essere rispondenti ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dal Codice Etico.

Art. 19 - Patrimonio sociale - Risorse economiche

19.1. Il patrimonio di DDN, dal quale trarre le risorse economiche per il funzionamento del Movimento e per lo svolgimento delle sue attività è costituito da:

- contributi delle associate e degli associati;
- contributi delle elette e degli eletti nelle Assemblee rappresentative;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo versati, purché di provenienza lecita e ricevuti in conformità alla legge.

Per garantire l'autonomia e la libertà da ogni possibilità di condizionamento esterno, il Movimento non potrà però ricevere contributi di qualsiasi tipo da aziende e lobby economiche e finanziarie. Per lo stesso fine il Coordinamento fisserà annualmente l'entità oltre la quale qualsiasi contributo economico non potrà essere ricevuto.

19.2. Le associate e gli associati, in caso di recesso, non possono chiedere a DDN, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

19.3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle Strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono al Movimento regionale. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di DDN è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo del Movimento ad altro Movimento o Associazione con finalità analoghe sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Esercizi sociali e bilanci

20.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti di esercizio annuali devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Regionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio.

Art. 21 - Scioglimento e Liquidazione

- 21.1. L'assemblea regionale, convocata in via straordinaria, può decidere lo scioglimento di DDN con il voto favorevole di tre/quarti (3/4) delle/degli aventi diritto.
- 21.2. In caso di scioglimento, l'assemblea regionale nomina una/o o più liquidatrici/tori determinandone i poteri.

Art. 22 – Garanzie statutarie

22.1. Il Collegio Regionale di garanzia è composto da tre elette/i dall'assemblea regionale tra le associate e gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi delle Strutture regionali, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari; il Collegio elegge la/il Presidente al proprio interno e dura in carica per due anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo.

- 22.2. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza delle/dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti; in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.
- 22.3. Il Collegio regionale di Garanzia decide entro centottanta giorni su ogni controversia in relazione all'applicazione o interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa con il rapporto associativo, che insorga tra tesserate e tesserati, sia tra loro sia con le Strutture territoriali o regionali; la controversia è rimessa alla decisione del Collegio su ricorso di una parte interessata e lo stesso organismo di garanzia deciderà al riguardo, mediante lodo, come Organo di giustizia arbitrale rituale. Il lodo pronunciato dal Collegio Regionale di garanzia non è impugnabile. Laddove il suddetto termine di 180 giorni scadesse inutilmente, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
- 22.4 Il Collegio Regionale di garanzia ha inoltre il compito di:
- a) fornire, se richiesto, l'interpretazione autentica dello Statuto e del Regolamento di applicazione;
- b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dal Codice etico;
- c) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- 22.5. Sono misure disciplinari, irrogabili dal Collegio suddetto,
- a) il richiamo;
- b) la deplorazione;
- c) l'esclusione.
- 22.6. Il Collegio di garanzia, entro dieci giorni, comunica e motiva alle/agli interessate/i e agli Organi denuncianti le decisioni assunte.
- 22.7. Le associate e gli associati esclusi possono essere riammessi solo con giudizio favorevole del Collegio di garanzia.
- 22.8. Le/i componenti del Collegio di garanzia possono essere revocate/i dall'Assemblea regionale convocata su richiesta motivata di almeno 1/10 delle associate e degli associati, con il voto dei due terzi delle/dei presenti. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere le/i nuovi componenti.

Art. 23 – Modifiche statutarie

- 23.1. Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere inviate al Coordinamento.
- 23.2. Per le modifiche statutarie, le deliberazioni dell'assemblea regionale sono prese con la presenza di almeno la maggioranza delle associate e degli associati e a maggioranza dei due terzi delle/dei presenti. Restano fermi i poteri dell'Assemblea Regionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.

Art. 24 – Rinvio alle disposizioni di Legge

24.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme regolamentari approvate quale parte integrante e sostanziale del presente Statuto, alle norme del Codice civile ed alle Leggi speciali sugli Enti di tipo associativo.



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO

del Movimento "Dipende da Noi"

- 1) Le tessere per le aderenti e gli aderenti a DDN sono predisposte dal Coordinamento Regionale e firmate dalla Coordinatrice e dal Coordinatore Regionali
- 2) L'esame della domanda di ammissione e l'iscrizione all'Associazione sono attribuiti alla Struttura territoriale competente. Nel caso di esito negativo non unanime, e su richiesta di una/uno delle/degli associate/i dissenzienti, la competenza si trasferisce al Coordinamento Regionale.
- 3) Tutti i certificati sono sostituiti da dichiarazioni della interessata o dell'interessato. Nel caso di accertata falsità anche di una sola autocertificazione, la/il responsabile viene sottoposta/o al giudizio dei garanti, salvo che la sua condotta costituisca reato, nel quale caso la Coordinatrice e il Coordinatore regionali DDN procedono alla denuncia all'Autorità.
- 4) Nel caso di procedimento disciplinare, il Collegio di Garanzia ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterrà più opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonché per esporre le loro repliche.

CODICE ETICO

del Movimento "Dipende da Noi"

- 1) Le aderenti e gli aderenti al Movimento DDN si impegnano ad ispirare la loro condotta, specie nei rapporti reciproci, ai principi di lealtà e collaborazione.
- 2) Nessuna/o associata/o verrà meno alla correttezza nello svolgimento della sua attività, associativa o meno.
- 3) Non è ammesso alcun ricorso, in nessun caso, alla pratica delle raccomandazioni, anche al di fuori dell'Associazione, né nel proprio interesse, né in quello di qualunque altra persona.
- 4) Le associate e gli associati cui sono affidati incarichi direttivi, o di particolare rilievo, hanno il dovere di svolgere il proprio compito con disciplina ed onore, secondo la previsione dell'articolo 54, secondo comma, della Costituzione.
- 5) E' compito di ogni associata/o ricercare e diffondere il profilo etico della politica.
- 6) Ogni associata/o ha il dovere di concorrere, secondo le proprie possibilità, al progresso materiale o spirituale della società, come indicato dall'articolo 4, secondo comma, della Costituzione.
- 7) E' dovere delle associate e degli associati non adottare condotte, o svolgere attività, in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica, dello Statuto e del Regolamento di DDN.
- 8) Le associate e gli associati debbono osservare la Costituzione e le leggi della Repubblica nell'accezione della tutela e della promozione dei settori svantaggiati e sfruttati della popolazione.
- 9) Le prescrizioni degli articoli precedenti impegnano anche le associate e gli associati non cittadine/i italiane/i.